

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemila ventitré, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 21.00, sono stati convocati in seconda convocazione gli associati e gli organi direttivi dell'Associazione "ASSOCIAZIONE OHANA" con sede in Inzago (MI) in Via Pio IX n. 3, codice fiscale 91586510157 e partita Iva 09312380968, costituita in data 19 febbraio 2015 con scrittura privata registrata presso Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviglio in data 20 febbraio 2015 con il numero 325 serie 3 e retta dallo statuto allegato al verbale dell'assemblea degli associati in data 04 marzo 2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Desio, in data 16 marzo 2021 al n. 1013, serie 3, per riunirsi in assemblea, con interventi in modalità remoto attraverso piattaforma telematica, con avviso di convocazione inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo posta elettronica, come risulta dalle ricevute di spedizione che rimarranno conservate agli atti della Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione di un nuovo statuto adeguato al Codice del Terzo settore;
- 2) Assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore mediante iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale";
- 3) Delibere inerenti e conseguenti.

La presente assemblea si tiene in modalità videoconferenza, come indicato nell'avviso di convocazione. Vengono rispettate le seguenti condizioni:

- a. è consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sono comparsi in presenza presso la sede sociale dell'Associazione sita in Inzago (MI) in Via Pio IX n.3 gli associati signori:

- Federico Sironi, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Associazione;

- Giulia Pesenti, nella sua qualità di Segretario.

Il Presidente signor Federico Sironi premette:

- che la 1^a convocazione dell'assemblea straordinaria del giorno 25 ottobre 2023 alle ore 21.00, tenutasi in modalità remota, con presenza in sede del Presidente e del Segretario, è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo, come da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario;

- che l'avviso di convocazione prevedeva la 2^a convocazione, in modalità remota, con presenza in sede del Presidente e del Segretario, in questo giorno alle ore 21.00 per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Ciò premesso

Esso Comparente, fa constatare dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Il Comparente dà atto che l'assemblea si svolge come segue:

- Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, il signor Federico Sironi, il quale, consenziente l'Assemblea, chiama a fungere da Segretario la signora Giulia Pesenti, dopo di che fa constatare e dichiara:

- che è presente l'intero Organo di amministrazione in carica, nella persona degli associati signori:

- Federico Sironi, Presidente, in presenza;

- Giulia Pesenti, Segretario, in presenza;

- Andrea Frigerio, Vicepresidente, in modalità remota;

- Riccardo Mauri, Tesoriere, in modalità remota;

- che sono legittimamente intervenuti in modalità remota, in proprio o per regolari deleghe che restano acquisite agli atti sociali, numero 6 associati su un totale di numero 114 associati, regolarmente iscritti nel Libro degli Associati, identificati dallo stesso Presidente, che dichiara di averne accertato l'identità riconoscendoli direttamente e la legittimazione;

- che il numero degli associati presenti rispetta i quorum costitutivi previsti dallo Statuto in tema di assemblea straordinaria;

- che pertanto l'assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita.

Il Presidente passa alla trattazione congiunta dei punti all'ordine del giorno in quanto tra loro collegati ed espone all'assemblea le ragioni operative per le quali l'Organo di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre di assumere la qualifica di Ente del Terzo settore e procedere alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione "Associazione di Promozione Sociale". L'associazione, infatti, ha tutte le caratteristiche per essere APS, in quanto è un ente senza scopo di lucro, ha più di sette associati e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in via esclusiva o principale una o più attività tra quelle che il legislatore ha considerato di interesse generale, attività individuate nell'art. 5 del CTS, a favore dei propri associati e

dei loro familiari avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato degli stessi associati.

Espone quindi brevemente la disciplina cui potrebbe essere soggetta l'Associazione qualora decidesse di diventare APS iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, soffermandosi in particolare sul regime fiscale che risulterebbe agevolato rispetto a quello applicato agli enti no profit privi di tale qualifica e sul fatto che gli ETS godono di una particolare preferenza, rispetto agli altri soggetti lucrativi, da parte della Pubblica Amministrazione nella co-programmazione e co-progettazione in progetti finalizzati a soddisfare esigenze sociali.

Proseguendo alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente sollecita l'attenzione dell'assemblea su alcuni aspetti del nuovo statuto che si sofferma ad illustrare. In proposito il Presidente ricorda che il testo di statuto aggiornato con le modifiche proposte è già stato distribuito prima d'ora agli intervenuti, che dichiarano di conoscerlo.

Il Presidente passa a esporre le proposte di modifica del nuovo statuto, soffermandosi sulle principali variazioni apportate allo statuto attualmente vigente, in considerazione del necessario adeguamento alla disciplina del D. Lgs. n. 117/2017 (CTS) al fine di poter ottenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

In particolare, il Presidente espone le principali modifiche apportate come segue:

- ✓ Viene precisato nell'articolo 1 che l'Associazione applica le disposizioni stabilite dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in tema di Associazioni di Promozione Sociale.
- ✓ Viene meglio precisato nell'articolo 3 che è fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il

perseguimento delle finalità associative. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

✓ Viene specificato nell'art. 5 che l'Associazione ha sede nel Comune di Inzago e che le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto; le decisioni in ordine al trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune competono all'Organo di Amministrazione;

✓ Viene ampliata la disciplina nell'articolo 7 relativa alla figura dell'Associato, con particolare riferimento alla sua definizione, al trattamento dei dati personali, ai criteri di accettazione ed ammissione, alla disciplina del rapporto associativo, al diritto di esaminare i libri sociali, agli ulteriori diritti e doveri degli associati e alla perdita della qualifica di associato;

✓ Viene ampliata la disciplina nell'articolo 10 relativa all'assemblea degli associati, con particolare riferimento alle sue funzioni, alle modalità di convocazione, al diritto di voto, allo svolgimento delle assemblee (con la previsione delle assemblee in audio o video conferenza), alle maggioranze;

✓ Viene ampliata la disciplina nell'articolo 11 relativa all'Organo di Amministrazione, con particolare riferimento alle sue funzioni, alla sua composizione, al suo funzionamento (con la previsione delle riunioni in audio o video conferenza) e ai doveri dell'ufficio;

✓ Viene ampliata nell'articolo 12 la disciplina relativa alle figure del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;

✓ Viene ampliata la disciplina nell'articolo 13 relativa all'Organo di Controllo, con particolare riferimento alle sue funzioni e alla sua composizione;

✓ Viene disciplinato nell'articolo 14 l'Organo di Revisione legale dei conti precisando che lo stesso può essere composto da uno a tre membri scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

✓ Vengono eliminati gli articoli 15 (Responsabilità), 16 (Denunzia al Tribunale e ai componenti dell'Organo di Controllo), 19 (Risorse) e 20 (Controversie) in quanto le discipline in essi contenute vengono riportate in maniera puntuale negli articoli di riferimento già presenti nello statuto;

✓ Viene ampliata la disciplina del Bilancio d'esercizio (articolo 18);

✓ Viene modificato l'articolo 21 (Modifiche allo statuto) precisando che le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati;

Segue l'integrale lettura del testo del nuovo Statuto. Gli associati si dichiarano già edotti, avendo avuto per tempo una copia del nuovo Statuto al fine di una attenta disamina.

Segue breve discussione, al termine della quale il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

DELIBERAZIONE

L'Assemblea, udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

1) di adottare il nuovo testo di statuto composto di numero 23 (ventitré) articoli, testo che si allega al presente verbale e che è stato illustrato a tutti i presenti;

2) di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore mediante iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale";

4) di autorizzare il Presidente dell'Organo di Amministrazione e gli altri componenti in via

disgiunta tra loro, ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

A questo punto il Presidente apre la discussione, al termine della quale il testo di deliberazione sopra riportato viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità per voto palese degli associati intervenuti, nel pieno rispetto dello Statuto sociale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente.

Ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, a seguito della delibera come sopra assunta, lo Statuto sociale viene a risultare come dal testo che, firmato dal Presidente e dal Segretario, si allega al presente atto, sotto la lettera "A", previa lettura all'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore 22.00 il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura e approvazione da parte dei presenti.

Il presente atto, formato dal testo del presente verbale e dal testo dello Statuto, viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Desio e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Inzago, 26 ottobre 2023

Firma del Presidente Federico Sironi

Federico Sironi

Firma del Segretario Giulia Pesenti

Pesenti Giulia



ALLEGATO "A" - STATUTO

Art.1 – Denominazione

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata

"ASSOCIAZIONE OHANA APS"



Di tale indicazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione inserisce nel presente statuto le disposizioni stabilite dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in tema di Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 2 –Scopo e finalità. Attività di interesse generale

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) in favore dei propri associati, di loro familiari e della collettività e si avvale, nello svolgimento della propria attività in prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Principi inderogabili per l'Associazione

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili dell'Associazione:

- a) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del D. Lgs n. 117/2017;
- b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del D. Lgs n. 117/2017;
- c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del D. Lgs n. 117/2017;
- d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;
- e) Obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

- f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- g) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;
- h) Diritto degli associati di esaminare i libri sociali, in base alle indicazioni previste nel presente statuto;
- i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
- j) Eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- k) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;
- l) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26,27, 28,29,30 e 31 del Codice del Terzo settore;
- m) Numero minimo di associati: sette persone fisiche con obbligo di integrazione entro un anno dalla diminuzione sotto il minimo legale stabilito dall'articolo 35 del Codice del terzo settore;

n) Divieto di apporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e divieto di previsione del diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Divieto di collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;

o) Possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Scopo e finalità

Lo scopo dell'Associazione è la promozione sociale e il benessere della persona, in particolare del bambino, dell'adolescente, dell'anziano e del disabile nel suo ambiente di vita in un'ottica che valorizzi l'identità, l'espressione e le pari opportunità come sancite dalla Convenzione dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176.

In particolare, scopo dell'Associazione è, per quanto riguarda il minore e l'adolescente, sostenere la crescita del bambino giocando, in quanto essenza stessa e parte integrante del suo sviluppo. L'attività dell'Associazione sarà quindi centrata sullo sviluppo integro e armonico dal punto di vista individuale e sociale, promuovendo e sostenendo sia le potenzialità del mondo dell'infanzia, dell'adolescenza sia la genitorialità, facendo emergere i loro bisogni e fornire una rete a sostegno del loro ambiente di vita quotidiano,

attraverso progetti, servizi e attività di educazione, ludico/sportive e ricreative, sostegno terapeutico in ambito psicologico, pedagogico e psicomotorio, formazione, informazione e prevenzione.

Per quanto riguarda, invece, l'anziano e il disabile, scopo dell'Associazione è promuovere iniziative mirate alla cura e al sostegno della persona disabile e degli anziani, con attenzione alle relazioni interpersonali e con l'ambiente attraverso progetti che promuovano l'integrazione sociale e ambientale nel rispetto della privacy e dei bisogni specifici degli individui.

Le Attività di interesse generale

L'Associazione esercita le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- Lett. b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- Lett. c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Lett. d) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lett. e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- Lett. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;



- Lett. l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- Lett. p): Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- Lett. t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- Lett. u) Erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- 1) Realizzare attività didattico-educative a sostegno degli apprendimenti scolastici e di una crescita globale e serena dei bambini e dei giovani, fornendo supporto ai compiti, supporto nelle abilità di apprendimento, strumenti per un metodo di studio autonomo, momenti di socializzazione e confronto;

- 2) Realizzare attività culturali di sensibilizzazione e prevenzione sociale, attraverso laboratori e incontri sui diversi temi pedagogico-educativi, convegni, seminari, proiezioni di film e documentari, corsi di vario genere rivolti a giovani e bambini a partire dai 3 anni;

- 3) Realizzare attività ludico-sportive fornendo un servizio centrato sul gioco, inteso come attività libera, regolata, impegnativa, auto gratificante, di immaginazione fantastica, di arricchimento continuo attraverso laboratori creativi e corsi di attività motoria secondo una programmazione che rispetti le esigenze delle fasce di età;

- 4) Realizzare attività di educazione ambientale con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell'ambiente che ci circonda. L'argomento sarà trattato attraverso una proposta ludico-didattica e attività di laboratori creativi;

- 5) Realizzare attività di educazione psicomotoria rivolta ai bambini dei nidi, asili e primo anno della scuola primaria, integrando attraverso il gioco funzioni neuromotorie, emozioni e affettività;
- 6) Organizzare centri estivi/invernali offrendo un luogo ricreativo, educativo, sociale di maturazione e crescita umana e civile, creando inoltre un ambiente sicuro in cui il bambino possa esprimersi e relazionarsi;
- 7) Organizzare screening preventivi valutativi rivolti a bambini di 0-3 anni. L'osservazione e la valutazione del comportamento del bambino, come strumento d'intervento con la famiglia, sono rivolte verso la promozione e la salute del bambino;
- 8) Realizzare progetti inclusivi lavorativi con persone disabili;
- 9) Realizzare percorsi di pet therapy per persone disabili e anziani;
- 10) Realizzare attività socio-sanitarie per minori, anziani e disabili;
- 11) Realizzare attività di assistenza educativa scolastica;
- 12) Avviare attività sportive e di educazione motoria.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione compie ogni atto che, in armonia con l'interesse generale che l'Associazione persegue, valga al conseguimento dei fini associativi.

Art. 3 – Le attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'art. 6 del Decreto legislativo n. 117/2017.

A titolo esemplificativo, l'Associazione realizzerà le seguenti attività diverse da quelle istituzionali:

- 1) Collaborare con altri enti, associazioni, imprese, e in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale;
- 2) Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste;
- 3) Promuovere scambi culturali con altre associazioni;
- 4) Gestire centri di ristorazione posti all'interno delle strutture ove l'Associazione svolge le proprie attività o le proprie manifestazioni;
- 5) Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste;
- 6) Promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli di vario tipo, di cui potrà effettuare il commercio al minuto all'interno delle strutture in cui opera;
- 7) Gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività socio-educative, di formazione, socio-sanitarie, ricreative, sportive e/o ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata;
- 8) Esercitare in via meramente marginale attività di natura commerciale per autofinanziamento con osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti.

Spetta all'Organo di Amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 4 - Raccolta fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Art. 5 – Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Inzago (MI).

Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto; le decisioni in ordine al trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune competono all'Organo di Amministrazione.

Art. 6 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice civile.

Art. 7 - Associati

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.



L'Associazione si costituisce con un numero minimo di sette persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette, esso deve essere integrato entro un anno, in base alle disposizioni stabilite dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore.

Definizione di associato

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il raggiungimento delle finalità previste dallo statuto, secondo le proprie capacità personali e hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni e il Codice etico, se adottato.

La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC/sito web).

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o l'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne ed esercita il diritto di voto.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

È fatto espresso divieto di:

- disporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
- collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.

Criteri di accettazione ed ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di sessanta giorni, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati.

All'atto di presentazione della domanda di ammissione gli aspiranti associati devono versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione. In caso di non accettazione della domanda di ammissione, la quota verrà restituita.

L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.

Disciplina del rapporto associativo

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei

confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, del Codice etico se adottato, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo.

È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

È previsto per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli Associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali, Registro dei Volontari), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale.

Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione. Il mancato versamento della quota associativa entro il predetto termine viene equiparato a dimissioni, senza ulteriori formalità.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività associativa sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione ovvero dallo Statuto.

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni;
- decesso;
- espulsione;
- mancato pagamento della quota sociale.

Le dimissioni possono essere comunicate in qualsiasi momento per iscritto all'Organo di Amministrazione: tale recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti:



- a. per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;
- b. per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri;
- c. per atti in contrasto con i principi enunciati nel Codice etico, se adottato;
- d. qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione.

Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 8 - I volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e

alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) sovranità dell'Assemblea degli associati;
- b) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art.10– L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

A) Funzioni

Compiti dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria degli associati:

- delibera le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge i componenti dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo quando previsto e il Revisore quando previsto;
- approva il bilancio di fine esercizio, la relazione di missione o il rendiconto per cassa e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, il bilancio sociale;
- delibera la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- delibera la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva i regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- approva il codice etico se predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'Organo di Amministrazione che

respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

• delibera sugli altri argomenti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Compiti dell'assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria degli associati delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

B) Convocazione

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta l'Organo di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, della data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato tramite lettera o con altro strumento di comunicazione anche elettronico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti gli amministratori e tutti i membri dell'Organo di Controllo qualora esistente.

C) Diritto di voto



Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Vigè il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati minorenni viene esercitato dal genitore o dall'esercente la potestà parentale che rappresenta il minore. Il diritto di voto spettante agli associati Enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente.

All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Le votazioni in assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

È inoltre prevista l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

D) Svolgimento

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente, o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica dell'Organo di Amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa.

Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.

La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'assemblea ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora l'Organo di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dall'Organo di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

E) Maggioranze

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa e in seconda convocazione di almeno il 50 per cento (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni vengono assunte in prima convocazione con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.11 – Organo di Amministrazione

A) Funzioni

È l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

Spetta all'Organo di Amministrazione:

- eleggere tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- redigere un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- accogliere o respingere le domande di ammissione degli associati;
- adottare provvedimenti disciplinari e deliberare in ordine alla esclusione degli associati;
- determinare l'importo annuale della quota associativa e delle eventuali quote associative suppletive e le relative modalità di versamento, e stabilisce eventuali deroghe;
- determinare l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo ove nominato;
- ratificare o respingere i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predisporre il bilancio di esercizio e la relazione di missione oppure, nei casi previsti dalla legge, il rendiconto per cassa e il bilancio sociale ove necessario;
- predisporre eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione e il Codice etico, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- curare gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- conferire procure generali e speciali; instaurare rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi;
- assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;



- accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi e gare;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti o ad associati esterni all'organo specifiche deleghe per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri. I componenti dell'Organo di Amministrazione sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 5 (cinque) esercizi. Essi sono rieleggibili.

Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente dell'Organo di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

L'Organo di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, eventualmente cumulando le cariche, ad eccezione delle cariche di Presidente e Vicepresidente che non possono essere cumulate.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori.

Allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine l'Amministratore più anziano, dovrà convocare l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina del nuovo organo entro 15 (quindici) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni curando l'ordinaria amministrazione.

La carica di amministratore è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo

svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

L'Organo di Amministrazione delibera sempre a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'Organo di Amministrazione l'accertamento

dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali dell'Organo di Amministrazione.

Copia del processo verbale debitamente sottoscritto deve essere inviata anche per via telematica a tutti gli amministratori.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti dell'Organo di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Qualora un membro dell'Organo di Amministrazione, sebbene regolarmente convocato, non partecipi alle riunioni dello stesso organo per un anno intero a prescindere dal numero di esse, ovvero a 3 (tre) riunioni consecutive, sarà formalmente invitato dal Presidente a confermare alla prima Assemblea ordinaria degli associati la propria disponibilità a continuare ad espletare l'incarico di amministratore. In tale occasione l'Assemblea degli associati potrà decidere di revocare l'incarico all'amministratore e conseguentemente far subentrare ad esso il primo degli amministratori eletti.

Ciascun amministratore deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in



concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente e al buon corso dell'attività.

I componenti l'Organo di Amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare l'Organo di Amministrazione astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Art.12 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente

Fatta eccezione per la nomina nell'atto costitutivo, il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione. Dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Organo di Amministrazione può delegare uno o più Amministratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti con poteri decisionali e rappresentativi, nel rispetto dell'art. 2381 quarto comma del Codice civile.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Segretario e Tesoriere

Le competenze del Segretario e del Tesoriere sono elencate in apposito Regolamento

redatto dall'Organo di amministrazione.

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili.

Art. 13 – Organo di Controllo

A) Funzioni

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore.

In assenza delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. L'Organo di Amministrazione provvede alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

È compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. Si applica l'articolo 2397 del Codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella dell'Organo di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del Codice civile. Si applica inoltre quanto disposto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente l'Organo di Amministrazione.

Art. 14 – Organo di Revisione legale dei conti

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri, scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'Assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al

riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci; effettua verifiche di cassa.

I componenti dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Revisione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 15 - Risorse economiche e Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote suppletive;
- c) contributi degli associati;
- d) contributi di privati e imprese;
- e) eredità, donazioni e legati, anche rappresentati da beni mobili e immobili;
- f) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- g) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- i) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque



denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge,—ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 17 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della relazione di missione, l'Organo di Amministrazione predisporrà il rendiconto per cassa.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Per quanto non stabilito, si applica l'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18– Bilancio sociale

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art.19 – Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio e relazione di missione), 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (Registro dei volontari) del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), l'Associazione deve tenere:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 20– Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

Art. 21– Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 22 – Trasformazione, fusione, scissione

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del codice civile, inserito dall'articolo 98 del Codice del Terzo settore.

Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 23– Completezza dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.

117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Inzagò, 26 ottobre 2023

Firma del Presidente Federico Sironi

Federico Sironi

Firma del Segretario Giulia Pesenti

Pesenti Giulia



3 1778 09/11/2023

0,00 **TM323L001778000KB**
200,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM3